

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3772

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTORI, EMERENZIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, BORRIELLO, BRUSCO, CAMINITI, CAMPA, CARRARA, CIRIELLI, COLLAVINI, GIULIO CONTI, CRIMI, D'AGRÒ, D'ALIA, DEGENNARO, DI TEODORO, DI VIRGILIO, DIDONÈ, FALLICA, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, GALLO, GAZZARA, GRIMALDI, LA GRUA, LAVAGNINI, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA, LISI, LO PRESTI, LUCCHESI, LUPI, MANINETTI, MARINELLO, MASINI, MASSIDA, MAZZONI, MEREU, MILANATO, MILANESE, MISURACA, MONDELLO, MORETTI, MURATORI, OSVALDO NAPOLI, ORICCHIO, PANIZ, PATRIA, MARIO PEPE, PERLINI, PERROTTA, RANIELI, RICCIOTTI, RICCIUTI, ANTONIO RUSSO, SANZA, SARDELLI, SCALTRITTI, SCHERINI, SERENA, STRADELLA, TARANTINO, TARDITI, TESTONI, ZAMA

Disposizioni per incrementare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per valorizzarne la professionalità

Presentata il 12 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — I vigili del fuoco svolgono un'attività di grande rilevanza per i cittadini spesso in condizioni disagiate e di rischio per la propria persona. I loro interventi, infatti, sono eseguiti,

molte volte, in condizioni proibitive e critiche. La difesa delle nostre vite e dei nostri beni materiali dipende, spesso, dal loro intervento. È innegabile, quindi, che va aumentata la loro consistenza numerica

e disposta un'organizzazione più capillare sul territorio per permettere loro di espletare azioni più efficaci a tutela dell'incolumità dei cittadini.

Quindi la presente proposta di legge si prefigge di aumentare la dotazione organica del Corpo nazionale di vigili del fuoco di 5.000 unità. Il raggiungimento di tale obiettivo garantirebbe al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di affrontare le riduzioni degli organici dovuti alla cessazione del servizio di leva obbligatorio il cui termine è previsto per il 2006 e senza dubbio assicurerebbe interventi sul territorio più rapidi ed efficaci. Va, infatti, valorizzato il loro ruolo, svolto spesso con la massima umiltà e rispetto per gli altri.

L'apporto delle 5.000 unità viene raggiunto attraverso l'esaurimento della graduatoria degli idonei del concorso per 184 posti bandito nel 1998 e attraverso l'esaurimento della graduatoria degli idonei del concorso per 173 posti dei vigili del fuoco iscritti ai quadri volontari discontinui bandito nel 2001.

Ulteriore scopo della presente proposta di legge è quello di potenziare i corsi di addestramento e quindi la professionalità degli allievi vigili del fuoco prevedendo due fasi del corso. La prima, della durata di due mesi, da svolgere presso le scuole antincendi di Roma e la seconda fase, della durata di quattro mesi, da svolgere

presso i comandi regionali e provinciali del luogo di residenza dell'allievo vigile del fuoco. I criteri e le modalità per l'espletamento dei corsi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno. Ciò permetterebbe di ridurre in modo considerevole i costi del personale con un innegabile vantaggio economico per l'amministrazione e permetterebbe un contatto più diretto dell'allievo vigile del fuoco con il territorio della propria regione di residenza, consentendogli di approfondire le già buone conoscenze della realtà locale.

Infine la proposta di legge prevede che a fine corso gli allievi vigili del fuoco siano destinati, di norma, e salvo che ciò non sia impedito da ragioni di natura logistica o di funzionamento, nella regione dove hanno la residenza e quindi nel territorio che conoscono più da vicino per permettere loro di esplicare le proprie funzioni in maniera più efficace. Infatti la conoscenza diretta della realtà locale permette al vigile del fuoco di svolgere le proprie funzioni in modo più appropriato per soddisfare le esigenze della collettività.

È da sottolineare che l'approvazione della presente proposta di legge permetterebbe di potenziare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di organizzarlo in modo più adeguato e rispondente alle esigenze del territorio con indubbio vantaggio per l'utenza e con un risparmio considerevole per l'amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 5.000 unità.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle unità aggiuntive di cui al comma 1 e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, per posizioni economiche e per sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente, come incrementato ai sensi del citato comma 1.

3. Alla copertura dei posti derivanti all'incremento di organico stabilito al comma 1 disponibili nel profilo dei vigili del fuoco si provvede interamente, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005 e mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001.

ART. 2.

1. I corsi per allievi vigili del fuoco permanenti sono articolati in due fasi. Nella prima fase, della durata di due mesi,

i corsi sono svolti presso le scuole antincendi di Roma e nella seconda fase, della durata di quattro mesi, sono svolti presso i comandi regionali e provinciali del luogo di residenza degli allievi vigili del fuoco.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, le modalità e i criteri dello svolgimento degli stessi corsi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo restando il requisito della compatibilità con le esigenze logistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il servizio degli appartenenti al Corpo è effettuato nel territorio della regione di residenza degli stessi vigili del fuoco.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 99.369.550 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

